

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PROTEZIONE CIVILE COLLINE COMASCHE"

Allegato alla lettera "A" all'Atto Costitutivo

Registrazione esente da imposta di registro (Art. 8, L. 266/1991) e bollo (Art. 8, L. 266/1991)



STATUTO SOCIALE

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1.

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "**Protezione Civile Colline Comasche**" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 1/2008, della Deliberazione della Giunta Regionale nr. IX/000610 del 13.10.2010, della Legge Regionale nr. 16 del 22.05.2004, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

Art. 2.

L'Organizzazione "Protezione Civile Colline Comasche", più avanti chiamata per brevità Organizzazione, è composta da volontari, anche a cavallo, e si ispira ai principi della Protezione Civile, conformemente alla legge nr. 225 del 24 febbraio 1992; non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e protezione ambientale e civile.

L'Organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3.

L'Organizzazione ha sede nel Comune di Ronago (CO).

L'Assemblea dei soci, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Finalità ed attività

Art. 4.

L'Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale persegue le seguenti finalità:

- Protezione Civile come finalità prevalente dell'Organizzazione, ai sensi del Regolamento Regionale nr. 9/2010 – art. 2 – comma 5;
- Radiocomunicazioni finalizzate all'attività di Protezione Civile;
- Antincendio boschivo;
- Salvaguardia del patrimonio ambientale;
- Ricerca di persone disperse in superficie;
- Ricerca e formazione nell'ambito delle attività di Protezione Civile;
- Diffusione e utilizzo del cavallo;
- Formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati;
- Affiancamento in servizi di protezione ambientale e protezione civile, al Corpo Forestale dello Stato, Comunità Montane, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri;
- Promozione del volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;
- Organizzazione di attività connesse all'ippoterapia;
- Svolgimento di attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non.

Art. 5.

L'attività dell'Organizzazione si svolge su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

L'Organizzazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- Attività di Protezione Civile come attività prevalente dell'Organizzazione;
- Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- Attività di monitoraggio ambientale;
- Attività di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini;
- Disinfestazione da imenotteri;
- Attività di addetti alle segnalazioni aggiuntive (A.S.A.);
- Collaborazione con altri organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali;

- Attività di ippoterapia;
- Effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L. 266/1991.

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre:

- aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- acquisire e gestire direttamente, aree e impianti per le attività di Protezione Civile, culturali e per la pratica dell'equitazione, in proprietà o in affidamento da Enti pubblici o privati.

Le risorse economiche sono utilizzate esclusivamente per gli scopi statutari.

Soci

Art. 8.

Possono diventare soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 14° anno di età, rimanendo soci in formazione e non operativi fino al compimento del 18° anno di età.

I soci, condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Non devono aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati dai medesimi doveri.

Art. 9.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda, tramite apposito modulo, al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività

personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 10.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 11.

Chiunque aderisca all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro trenta giorni potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art. 12.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- A. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- B. Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
- C. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 13.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con *preavviso scritto di almeno 8 giorni*, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, giustificate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14.

I Soci sono assicurati per malattia, infortunio, responsabilità civile verso terzi e per conto proprio ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/91, e successive modifiche, durante l'attività svolta per la stessa.

Art. 15.

La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. *per morosità nel pagamento della quota associativa*;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 16.

Possono altresì sostenere l'Associazione in qualità di soli sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive e Nominali

Art. 17.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli aderenti dell'Organizzazione;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è organo sovrano dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione affissa nelle sedi dell'Associazione e inviata a ciascun socio a mezzo di lettera / fax / e-mail / SMS, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci, e affissa a tutte le sedi dell'Organizzazione.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 c.c.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 19.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 20.

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di 9 ad un massimo di 11 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, almeno due volte all'anno per

deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seguito a convocazione inviata a ciascun componente a mezzo di lettera / Fax / email / SMS almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio può essere anche convocato senza le anzidette modalità qualora siano presenti nello stesso luogo tutti i componenti.

Nei casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato senza rispettare il termine di tre giorni precedentemente fissato.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio direttivo.

Art. 21.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- *elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;*
- *elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;*
- *nomina il tesoriere e il segretario;*
- *attuа tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- *cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;*
- *predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;*
- *presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.*
- *conferisce procure generali e speciali;*
- *assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;*
- *propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;*
- *riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;*
- *ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;*
- *delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.*

Il Presidente

Art. 22.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente

Art. 23.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Associazione

Art. 25.

Il Segretario dell'Associazione, per brevità indicato nello statuto come "Segretario", è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Segretario del Consiglio Direttivo

Art. 26.

Il Segretario del Consiglio Direttivo presenzia, su invito del Consiglio Direttivo, alle adunanze di quest'ultimo e fornisce pareri e delucidazioni a livello tecnico-giuridico. Non ha diritto di voto circa le deliberazioni del Consiglio Direttivo e viene designato da quest'ultimo.

Si tratta di una carica nominale e non elettiva.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27.

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

- dai contributi degli aderenti;
- da contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progetti;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Organizzazione da parte di chi intende aderire all'Organizzazione. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 28.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Organizzazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Organizzazione.

Art. 29.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Responsabilità dell'Organizzazione

Art. 30.

L'Organizzazione di Volontariato "Protezione Civile Colline Comasche" risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati dal Presidente.

L'Organizzazione di Volontariato "Protezione Civile Colline Comasche" può assicurarsi contro i danni derivanti da responsabilità contrattuale od extra contrattuale legati alla sua attività.

Segno distintivo e uniforme

Art. 31.

SEGNO DISTINTIVO: Il Segno distintivo dell'Associazione, o altrimenti denominato "Stemma", ha le seguenti caratteristiche: forma quadrata di colore blu con angoli arrotondati, sulla destra di questa forma è rappresentato un cavallo di profilo di colore nero con l'occhio e la narice di colore giallo e riporta la bandiera italiana nello spazio tra testa e criniera; sulla

sinistra della forma di cui sopra è rappresentata una fiamma internamente di colore giallo ed esternamente di colore rosso.

Nel quadrante alto sinistro, è riportata la scritta con andamento semicircolare: PROTEZIONE CIVILE "COLLINE COMASCHE", di colore giallo.

Lo stesso è conforme allo Stemma riportato in calce sulla prima pagina del presente Statuto.

UNIFORME: L'Uniforme ufficiale dell'Associazione è quella deliberata dal Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni redatte dal Dipartimento della Protezione Civile.

Sono previste due diverse uniformi: quella di rappresentanza, avente i colori conformi alle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile; e quella per l'espletamento delle attività di antincendio boschivo, conforme alle normative vigenti in materia.

Segno distintivo e Divisa sono quelli regolarmente registrati alle autorità competenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32.

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti in prima convocazione e con la presenza di almeno la metà dei soci in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Clausola compromissoria

Art. 33.

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Norma finale e Legge applicabile

Art. 34.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Organizzazione.

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91, alla L.R. 1/2008 e al D. Lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.

L'Organizzazione di Volontariato "Protezione Civile Colline Comasche" diffida chiunque di far uso, in toto o in parte di denominazioni, fregi, stemmi o riferimenti che potranno mettersi in relazione alle proprietà dell'Organizzazione. Tutti quelli che, senza essere espressamente autorizzati, faranno uso o abuso di tutto ciò che appartiene all'Organizzazione di Volontariato "Protezione Civile Colline Comasche", saranno perseguiti a norma di legge.